COMUNE DI OTRANTO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO
INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

di cui all'art.1, comma 1091 della legge n.145 del 2018

(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del 2019)

Indice

Art.1 - Oggetto
Art.2 – Costituzione del fondo
Art.3 – Attività di controllo dell'ufficio tributi
Art.4 - Condizioni
Art.5 – Compenso incentivante – Soggetti destinatari
Art.6 – Costituzione e quantificazione del fondo incentivante
Art.7 – Modalità di erogazione del compenso
Art.8 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto

1. In attuazione dell'art.1, comma 1091, della L.145/2018, il presente regolamento ha per oggetto la definizione delle misure di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale connesse al maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI.
2. La misura massima dell'incentivo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, limitatamente all'anno di riferimento, è fissato nel 5 per cento del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI nell'esercizio fiscale precedente.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalla seguente fonte di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
   - il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Art.3 – Attività di controllo dell'ufficio tributi

1. L'attività di controllo dell'ufficio tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
2. Per recupero dell'evasione deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.

3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali.

Art.4 – Condizioni.

1. L'incentivo in argomento può essere attivato a condizione che il Comune proceda all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale condizione è comunque soddisfatta nel caso in cui l'ente approvi il bilancio di previsione entro i termini prorogati dal decreto ministeriale motivato previsto al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 151 del Tuel.
2. L'ammontare delle somme destinate all'incentivazione, o – più in generale –al potenziamento del settore entrate, non può superare il 5 per cento del maggior gettito riscosso nell'anno precedente come risultante dal rendiconto approvato.
3. L'attivazione del programma di potenziamento può avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto, la cui scadenza è fissata dalla legge al 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. L'importo del Fondo è considerato, per norma, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.
4. L'impiego delle risorse è consentito "limitatamente all'anno di riferimento".
5. L'importo attribuibile a ciascun dipendente a titolo di incentivazione specifica non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Art.5– Compenso incentivante – Soggetti destinatari.

1. Ai soli fini del presente regolamento, rientrano nella definizione di "Ufficio tributi" il Responsabile di Area e il personale addetto all'ufficio tributi, nonchè il personale assegnato all'Ufficio Ragioneria e addetto alle entrate dell'ente.
2. Ai fini di cui al presente articolo, si considera destinatario dell'incentivo il personale dipendente, che presta servizio nell'attività di accertamento e controllo, anche se assunto con contratto a termine, purché di durata superiore a 6 mesi, compatibilmente con quanto stabilito nel contratto stesso.

Art.6 – Costituzione e quantificazione del fondo incentivante

1. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo precedente alimentano la parte variabile del fondo di cui all'art.67, comma 3, lett. c del CCNL 21.05.2018, nella misura del 4% del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI nell'esercizio fiscale precedente. L'ulteriore 1% del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI nell'esercizio fiscale precedente è destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio.
2. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal responsabile di Area Tributi in favore del personale indicato dall'art. 5, nell'ambito delle seguenti percentuali:

   Responsabile del Tributo 40%

Personale Ufficio Tributi 40%

Personale Ufficio Ragioneria addetto alle entrate altre categorie 20%

TOTALE 100%.

3. La ripartizione potrà esser modificata in caso di diversa assegnazione di personale all'ufficio tributi o di diversa ripartizione dei compiti.

Art.7 – Modalità di erogazione del compenso

1. A chiusura dell'esercizio finanziario, il Responsabile dell'Area Finanziaria con propria determina provvederà a quantificare la variazione delle somme riscosse in aumento rispetto all'esercizio, sia a competenza che a residuo, e ad impegnare l'importo del compenso, al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, ripartendo lo stesso fra i dipendenti con le modalità di cui all'art. 6.
2. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
3. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.1, comma 1091, della L.n.145/2018 confluiscono nel fondo ex art.67 del CCNL del 21/05/2018, da utilizzare secondo la disciplina dell'art.68 del medesimo CCNL. Dette risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.
4. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.
7. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.